



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Marzo 2012 – nr. 3

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

COMUNICAZIONE DEI BENI DI GODIMENTO AI SOCI RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA

INDICE

1 Premessa

2 Soggetti obbligati all'invio

2.1 Familiari

2.2 Società fiduciarie e trust

3 Oggetto della comunicazione

3.1 Finanziamenti effettuati dai soci

3.2 Finanziamenti ricevuti dai soci

4 Primo invio entro il 2.4.2012

5 Sanzioni

1 PREMESSA

Il DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha introdotto un nuovo adempimento fiscale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe:

- disincentivare l'utilizzo a **titolo personale**, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l'applicazione del **redditometro** in capo ai soci/familiari.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011, entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che esercitano attività d'impresa devono segnalare con apposita comunicazione telematica:

- i **beni dell'impresa** che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore nel periodo d'imposta precedente;
- i **finanziamenti** e le **capitalizzazioni** realizzati nello stesso periodo d'imposta precedente.

Relativamente ai beni ancora in uso nel 2011, alle capitalizzazioni e ai finanziamenti ancora in essere nel 2011, il termine per effettuare la suddetta comunicazione è stabilito al **2.4.2012**, cadendo il 31.3.2012 di sabato.

Il DL 138/2011 convertito ha anche previsto che, a partire dal 2012 (esercizi sociali coincidenti con l'anno solare):

- per il socio/familiare costituisce **reddito diverso** la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono deducibili**.

La presente Informativa intende riepilogare i tratti essenziali della nuova disciplina, segnalando che sul punto esistono ancora numerose incertezze applicative, ad oggi non risolte dall'Agenzia delle Entrate.

Appare quindi plausibile ed auspicabile un **rinvio dei termini** per l'invio della prima comunicazione, anche se ad oggi non constano interventi ufficiali.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che **esercitano attività d'impresa** in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile.

Sono invece **esclusi** dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore.

Al riguardo occorre precisare che:

- risulta **irrelevante la percentuale** di partecipazione nella società;
- la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente **solo indirettamente** (ad esempio, la società Alfa concede un'autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento **al familiare del socio** (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al **medesimo gruppo**.

La comunicazione può essere assolta, **in via alternativa**, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

2.1 FAMILIARI

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

2.2 SOCIETÀ FIDUCIARIE E TRUST

Nel caso di società fiduciarie e *trust* occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i **beni merce** (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- i **beni strumentali**;
- i beni **meramente patrimoniali** (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti **categorie di beni**:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, *computer* portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore **non superiore a 3.000,00 euro**, al netto dell'IVA.

Auto aziendali

Non è chiaro se debbano essere oggetto di comunicazione anche le auto aziendali date **in uso promiscuo** a dipendenti ed amministratori che siano anche soci della società.

Nell'attesa che l'Agenzia delle Entrate intervenga sul punto, nel prospetto di comunicazione dei dati da inviare allo Studio, allegato alla presente Informativa, abbiamo ritenuto di includere anche tale ipotesi.

È peraltro auspicabile che l'Agenzia delle Entrate escluda per tali beni l'adempimento in esame.

3.1 FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede espressamente che, oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di **finanziamento** o di **capitalizzazione** nei confronti della società concedente.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni **non siano strumentali** all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci.

In ogni caso, i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati **per l'intero ammontare**.

3.2 FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti **ricevuti dai soci**.

Nell'attesa che tale aspetto venga meglio chiarito dall'Amministrazione finanziaria, occorre precisare che né il DL 138/2011, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate impongono la comunicazione per tali movimentazioni finanziarie.

Nel prospetto da inviare allo Studio, allegato alla presente Informativa, abbiamo comunque previsto anche l'indicazione di tali dati.

4 PRIMO INVIO ENTRO IL 2.4.2012

Come accennato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che per i beni concessi in godimento nei **periodi d'imposta precedenti al 2012** per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17.9.2011 (anno 2011, per i soggetti "solari"), la comunicazione deve essere presentata **entro il 2.4.2012**.

Analogamente è obbligatorio effettuare la comunicazione per i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere nel 2011.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009, se l'uso è **cessato nel 2010**;
- è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009 se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2011;
- non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo finanziamento è stato rimborsato nel 2010;
- è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo è ancora in essere nel 2011.

5 SANZIONI

La norma sanziona l'omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è **pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

Se invece il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da **258,00 a 2.065,00 euro**.

È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

Spett.le Studio,

.....

OGGETTO: Analisi preliminare ai fini della comunicazione dei beni ai soci

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai beni dell'impresa concessi in uso a soci o familiari dell'imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.

Nome della Società

Nome del Socio¹

Descrizione del bene² Contratto e utilizzo³ Identificativo del bene⁴ Corrispettivo Valore di mercato

Descrizione del finanziamento/capitalizzazione⁵ Data dell'erogazione Importo

Firma

.....

1 Compilare una Scheda per ogni socio.

2 Indicare: autoveettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

3 Indicare se si tratta di comodato, caso d'uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l'utilizzo esclusivo o non esclusivo.

4 Indicare:

- per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
- per le unità da diporto, i metri;
- per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
- per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.

Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in uso.

5 In via prudenziale, indicare sia gli apporti verso la società che gli apporti dalla società al socio.

Spett.le Studio,

.....

OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni della società ai soci In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, informo che nel corso del 2011 alcun bene di proprietà della società è stato in uso a soci o a familiari degli stessi.

Firma

.....